

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2085

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FOLLIERI, LAVAGNINI, ROBOL,  
MONTICONE, POLIDORO, FUSILLO, MONTAGNINO, DIANA Lino  
e PALUMBO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1997**

---

Nuove norme del procedimento penale

---

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Il presente disegno di legge è volto a rivitalizzare la giustizia penale che è in stato comatoso.

Sono trascorsi soltanto sette anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, eppure i motivi che l'ispirarono non hanno più storia.

È insostenibile la preponderanza dell'azione investigativa del pubblico ministero a tutto danno dell'imputato, osteggiato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità nel concreto «esercizio di difendersi provando» nella fase delle indagini preliminari.

Il riconoscimento al solo pubblico ministero della potestà di acquisire elementi di prova a favore della persona sottoposta alle indagini (conseguenza di un'interpretazione mirata dell'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, e di un'analisi esasperata dell'articolo 358 del codice di procedura penale), è la negazione dell'essenza stessa del processo di parti, che vive essenzialmente della «partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento».

La situazione di disagio non è stata punto superata dalla novella della legge 8 agosto 1995, n. 332, che, pur assegnando al difensore della persona indagata attribuzioni operative più ampie, tuttavia non fissa nessuna regola sulle modalità di documentazione e di utilizzabilità degli atti acquisiti.

Questo ha annullato tutti i propositi volti a ristabilire il necessario equilibrio tra accusa e difesa.

A tal riguardo bisogna prendere atto che, qualche mese fa, il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge del guardasigilli Flick relativo alla disciplina delle investigazioni difensive (atto Camera n. 2774).

Si tratta di un articolato abbastanza sostanzioso, la cui finalità è di eliminare la denunziata disparità.

Esso si pone come una valida piattaforma con la quale il Parlamento si cimenterà, in piena autonomia.

L'affermazione serve soltanto a tranquillizzare i critici dell'azione governativa i quali, nella più assoluta ignoranza o mala fede, assegnano alle proposte ministeriali una sacralità, inviolabile da parte delle Camere.

Non è il caso di anticipare giudizi sull'elaborato, le cui scelte sono comunque lontane da quella «mera enunciazione del principio sull'indagine difensiva». Mera enunciazione, che per essere priva di costrutto, alla fine, si è rivelata insufficiente.

In particolare il proponente fa una precisa scelta di campo, nel momento in cui sottrae l'investigazione dei difensori all'isolamento a cui era stata costretta dal legislatore delegato.

Non è da poco conto l'aver affidato la previsione degli interventi «privatistici» (attualmente relegati in una norma di attuazione, l'articolo 38), ad una disposizione (l'articolo 327-bis introdotto dall'atto Camera n. 2774), inseribile nel libro V del codice, dedicato alle indagini preliminari.

È il caso di dire che il riconoscimento, per la sua valenza di natura sistematica, fa affiorare la sensibilità e la considerazione del Governo per un tema tanto delicato. Il presente disegno di legge tiene conto dell'articolato governativo quando prevede, agli articoli 14 e 15, la modifica degli articoli 369, 335, comma 2, e l'abrogazione dei successivi commi 3 e 3-bis dell'articolo 335, dotando la tanto discussa informazione di garanzia di una nuova disciplina.

Il pubblico ministero viene obbligato ad inviare l'informazione di garanzia alla persona sottoposta alle indagini, oltre che alla

persona offesa, il giorno successivo all'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Il rispetto di tale regola è escluso nell'ipotesi in cui l'indagato sia accusato di gravi reati, quali quelli contemplati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

Nel qual caso l'informazione di garanzia viene notificata soltanto quando il pubblico ministero deve compiere un atto «garantito», cioè un atto richiedente l'obbligatoria presenza del difensore.

L'innovazione si basa sull'ovvia considerazione che soltanto la conoscenza del procedimento e del suo oggetto con l'indicazione delle norme di legge, ritenute violate, della data e del luogo del fatto, nonché della sua enunciazione, sia pure sommaria, pone il destinatario nelle condizioni di esercitare il diritto alla prova.

Allo stato delle cose, va riaffermata la tanto deprecata politica del cosiddetto doppio binario che si sostanzia nella discriminazione a danno di una categoria di indagati, avuto riguardo alla pericolosità, sul piano sociale, di alcuni delitti.

2. La pratica registra anche un altro fallimento, conseguenza della mancata attuazione di un secondo principio della legge delega che consacra la massima semplificazione nello svolgimento del processo, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale.

A soccorso di tale enunciazione, auspicante la massima celerità del contenzioso, il legislatore aveva coniato i procedimenti speciali, le cui deviazioni, rispetto al modello del procedimento ordinario, tendono tutte a semplificare i meccanismi processuali o ad abbreviare la durata del processo, mediante forme di definizione anticipata rispetto alle forme del giudizio dibattimentale.

È accaduto invece che il patteggiamento sulla pena, ma soprattutto quello sul rito, non hanno incontrato il favore auspicato.

Hanno le loro responsabilità gli avvocati, condizionati forse da una mentalità incline all'attesa, ma anche i magistrati per essersi contraddistinti nell'applicazione di sanzioni

troppo severe. La loro scarsa propensione a valorizzare, nella maniera dovuta, l'abbattimento della pena ha scoraggiato imputato e loro difensori a fare ricorso al rito differenziato.

A tutto ciò si aggiunga che il pubblico ministero ha conservato il potere di veto, nonostante le contrarie sollecitazioni (in numero di tre) della Corte costituzionale.

E così avviene che i processi, approdanti a dibattimento, superano di molto la previsione del venti per cento.

3. Anche l'udienza preliminare rientra in tale contesto di crisi non essendo stati, finora, bene interpretati «il ruolo di filtro della richiesta di dibattimento avanzata dal pubblico ministero» e «la funzione di decongestione del sistema», ad essa assegnati.

La ragione del perchè ciò è avvenuto riposa nel fatto che alcuni giudici (non è il caso di generalizzare) non sono capaci di sottrarsi al «fascino» dei pubblici ministeri, rinunciando, in tal modo, alla «terzietà», senza della quale è utopistico immaginare e parlare di «giusto processo».

Non va neanche trascurato che la disposizione dell'articolo 425 è stata epurata, con troppo ritardo, dell'aggettivo «evidente», la cui eliminazione era stata suggerita, con autorevolezza, subito dopo le prime sperimentazioni.

Attualmente, la sentenza di non luogo a procedere si alimenta di regole di giudizio dal respiro più ampio.

Ma è l'udienza in sè a comportare quei ritardi che mal si conciliano con l'impostazione originaria del nuovo codice penale di rito.

Pure il giudizio abbreviato pretorile (che, al pari dell'udienza preliminare, si colloca in una posizione intermedia tra l'esercizio dell'azione penale ed il dibattimento) è andato in crisi anche per il termine, troppo ristretto, di quindici giorni (decorrente dalla data di notifica del decreto di citazione), entro cui, a pena di decadenza, l'imputato può accedere al rito speciale.

A fronte di un degrado che, travolti gli argini, ha sommerso le cancellerie dei giudici di primo grado di un numero impressio-

nante di processi, la maggior parte dei quali è candidata alla prescrizione, il presente disegno di legge prevede, come regola, il giudizio allo stato degli atti, affidato al giudice dell'udienza cartolare (GUC).

L'alternativa che ha l'imputato è la richiesta di essere giudicato in sede dibattimentale.

Nel qual caso, sempre che non ritenga di pronunciare sentenza, ai sensi dell'articolo 129, il giudice dispone in conformità.

La rinuncia al giudizio ordinario comporta, come premialità, nell'ipotesi di condanna, l'abbattimento della metà della pena.

Quindi la riforma è incentrata sulla definizione del procedimento allo stato degli atti, attecchendosi l'esperimento dibattimentale ad ipotesi alternativa, ad evento residuale.

La soluzione non si discosta da alcune scelte di fondo del codice del 1988, già comportanti la rinuncia ai principi di oralità ed immediatezza che sono estranei alla dinamica dei riti speciali. Siffatto approdo appare accettabile. Del resto viene preservata all'imputato la libertà di opzione per il giudizio vero e proprio.

Nè si trascuri che, qualora il GUC ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, è posto, nelle condizioni di acquisire, anche ad istanza di parte, tutti quegli elementi che ritiene necessari, disponendo all'uopo l'ammissione dei mezzi di prova canonici, ivi compresi confronti, ricognizioni, esperimenti giudiziari, una perizia ed ogni altra prova non disciplinata dalla legge, secondo la previsione dell'articolo 189 (articolo 5).

In tale maniera si consente al giudice dell'udienza cartolare, che è dotato di giurisdizione piena (nel senso che può assolvere o condannare l'imputato) di esercitare i poteri propri del giudice dibattimentale.

Anche l'applicazione della pena su richiesta si discosta dall'attuale regolamentazione per quanto riguarda il limite massimo che è stato portato a tre anni di reclusione o di arresto; pena che può essere sospesa in eguale misura.

4. Per la fase del dibattimento viene introdotta una novità, definibile «patteggiamento della prova», volta a rendere più spedita l'istruttoria.

Le parti, se sono consenzienti, chiedono al giudice che gli atti dichiarativi, raccolti, nella fase delle indagini preliminari, dalle parti oltre che dalla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero, entrino a far parte del fascicolo per il dibattimento, ferma restando la possibilità per il decidente di disporre l'esame dei testi, qualora la loro audizione sia ritenuta necessaria ai fini della decisione.

5. Anche il giudizio pretorile necessita di modifiche, tali da renderne spedito il corso.

Si è stabilito di posporre il momento della richiesta di patteggiamento del rito. Esercitata l'azione penale è a dibattimento che l'imputato può formulare la richiesta di giudizio allo stato degli atti, prima della dichiarazione di apertura.

In questo caso il giudizio si svolge davanti allo stesso pretore, con l'osservanza delle regole contenute nell'articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale.

Tale scelta, legata al fallimento del giudizio abbreviato, le cui ragioni sono state enunciate in precedenza, consentirebbe tra l'altro il recupero alle udienze dibattimentali di un gran numero di giudici per le indagini preliminari (GIP).

Infatti la novella riduce i loro interventi che sono rapportabili soltanto a quelli cosiddetti incidentali (decisioni sulle richieste di misure cautelari, reali e personali, deliberazioni sulle istanze di incidente probatorio e direzione del suo svolgimento, nonché statuizioni nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti).

6. L'incidente probatorio è stato affrancato da tutte quelle condizioni di ammissibilità che ne hanno reso difficoltosa la pratica.

È stata delineata una dinamica procedurale più snella, riguardante la presentazione e notificazione della richiesta, le deduzioni e quant'altro previsto per la legittima instaurazione del rito incidentale.

La rivisitazione degli articoli 392 e seguenti mira al soddisfacimento di un'altra

esigenza che è quella di moltiplicare gli interventi del giudice delle indagini preliminari nell'ambito di una fase nella quale l'indagato è sottoposto soprattutto al rischio della privazione ovvero limitazione della libertà personale.

Ed a proposito delle misure restrittive è auspicabile l'elaborazione di una proposta che definisca, con puntualità, le condizioni generali e particolari di applicabilità, oltre che i contenuti delle esigenze cautelari ed i criteri di scelta.

Il Parlamento ha il dovere di delimitare gli argini della discrezionalità, fonte di tanti abusi, che mortificano le più elementari regole di uno Stato di diritto.

7. Riproponendo, con qualche variazione, il contenuto degli articoli 247 e 248 delle norme di attuazione, riguardanti le cause che proseguono con l'applicazione delle disposizioni del codice Rocco, può essere soddisfatto l'obiettivo di una rapida conclusione del notevole carico di processi di primo grado, pendenti alla data di entrata in vigore della presente normativa.

Attualmente, a norma delle citate disposizioni, l'imputato può richiedere di patteggiare il rito (giudizio abbreviato) oltre che la pena, « prima che siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento (...)».

La novella ripristina la procedura in questione, con due particolarità. La richiesta, che può avere ad oggetto il giudizio cartolare di cui si è detto, oltre che il patteggiamento della pena, potrà interessare anche i processi già iniziati e quindi in fase di istruzione, alla data di entrata in vigore della legge.

8. Premesse le linee generali, è il caso di passare ad una breve illustrazione degli articoli.

Il primo riguarda il titolo IX del libro V del codice di procedura penale. Le parole: «Udienza preliminare» sono sostituite dalle parole: «Udienza cartolare».

L'articolo 2 sancisce l'incompatibilità tra l'ufficio del giudice delle indagini preliminari e l'ufficio del giudice dell'udienza car-

tolare. Quest'ultimo è chiamato ad esprimere un giudizio di piena giurisdizionalità.

Il regime dell'incompatibilità risponde all'esigenza di evitare che la valutazione di merito del giudice possa essere (o possa ritenersi che sia) condizionata dallo svolgimento di determinate attività con specifico riferimento agli interventi incidentali, riservati dalla legge al giudice delle indagini preliminari, prima dell'esercizio dell'azione penale.

L'articolo 3 modifica il comma 3 dell'articolo 419. È stato fissato in almeno trenta giorni il tempo che deve intercorrere tra la notifica e la comunicazione degli avvisi e la data dell'udienza. Tale «spazio» appare ragionevolmente sufficiente a porre l'imputato nelle condizioni di una valutazione approfondita della sua posizione, in vista del momento procedimentale, nel cui ambito vanno consumate scelte certamente impegnative. Viene inoltre assegnato lo stesso termine al responsabile civile ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

Nella nuova udienza cartolare la «discussione» si pone come uno snodo particolarmente delicato.

Invero, esauriti gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ed esaurita l'esposizione del pubblico ministero sui risultati delle indagini e sugli elementi di prova a carico dell'imputato, questi o il suo difensore, munito di procura speciale, può chiedere di essere rinviato a giudizio.

A questo punto, il giudice provvede, a meno che non ritenga di dover pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129.

Se viene a mancare la predetta istanza, si dà inizio all'udienza. L'imputato può chiedere di essere interrogato. Quindi si procede alla discussione vera e propria. Nell'ordine prendono la parola i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria ed infine dell'imputato.

Costoro esporranno le proprie ragioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero nonché gli atti ed i documenti, acquisiti dall'accusa successiva-

mente all'invito di cui all'articolo 419, comma 3, e quelli eventualmente prodotti dalle altre parti.

Viene stabilito che la documentazione delle parti private deve essere depositata nella cancelleria del giudice almeno cinque giorni prima della data di fissazione dell'udienza per consentire al pubblico ministero ed al giudice l'esame del carteggio nella sua interezza.

L'articolo 5, modificando l'articolo 422 prevede che, all'esito della discussione, qualora il giudice ritenga di non poter giungere ad una definizione del procedimento, acquisisce d'ufficio o su istanza di parte, ulteriori informazioni, disponendo l'audizione dei testimoni e consulenti tecnici, nonché l'interrogatorio delle persone indicate nell'articolo 210. È consentito il ricorso agli altri mezzi di prova, quali i confronti, le ricognizioni, gli esperimenti giudiziali e la perizia, al fine di assicurare un'indagine senza limiti, nonché di prove non disciplinate dalla legge, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 189, ammissibile quando essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il tutto dopo aver consultato le parti sulle modalità di assunzione.

Il giudice, attivata la procedura dell'indagine suppletiva, sospende l'udienza e fissa un'altra udienza entro il termine di venti giorni, il cui mancato rispetto deve essere motivato.

I testimoni, i consulenti tecnici ed i periti sono citati a cura della cancelleria ed esaminati direttamente dal giudice e successivamente dalle parti, nell'ordine previsto dall'articolo 496. Al termine dell'accertamento suppletivo, la parola spetta al pubblico ministero e ai difensori per l'illustrazione delle loro conclusioni.

L'articolo 6, che sostituisce l'articolo 424, è dedicato alla decisione che dovrà essere rispettosa delle regole contenute negli articoli 529 e seguenti, disciplinanti la sentenza di proscioglimento (articoli da 529 a 532), la sentenza di condanna (articoli da 533 a 537), la decisione sulle questioni civili (articoli da 538 a 543), gli atti successivi alla deliberazione (articoli da 544 a 548), con l'ul-

teriore specificazione che, nel caso di sentenza di condanna, la pena che il giudice determina, avuto riguardo a tutte le circostanze, è diminuita della metà.

L'abbattimento della sanzione si discosta dalla vigente previsione, relativa al giudizio abbreviato e che è fissata nella misura di un terzo, perchè vuole rappresentare un serio incentivo a ricorrere al rito. Nel caso di condanna all'ergastolo, la pena è sostituita dalla reclusione per ventotto anni.

La previsione dell'articolo 8 richiama integralmente «i limiti all'appello» previsti dall'articolo 443.

Gli articoli 9,10 e 11 intervengono sulla normativa avente ad oggetto l'applicazione della pena su richiesta delle parti.

Rispetto alla vigente disciplina, le novità sono rappresentate dal fatto che le parti possono formulare l'istanza fino alla dichiarazione di apertura della discussione, a norma dell'articolo 421, comma 1, del codice di procedura penale, che il tetto massimo della pena è di tre anni di reclusione o di arresto ed infine che la sanzione, in eguale misura, può essere dichiarata sospesa, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 163 del codice penale.

Le soluzioni prospettate intendono soddisfare, da un canto, la necessità che la richiesta venga avanzata nel momento di primo «impatto» con il giudice (a meno che essa non sia stata formalizzata in un momento antecedente) allo scopo di evitare che, se l'imputato è intenzionato ad avvalersi del rito speciale, il procedimento si trascini fino al giudizio ordinario; dall'altro si pongono come seria sollecitazione al patteggiamento. E per tale ragione è stata elevata l'entità della sanzione.

L'articolo 12 è volto ad adeguare l'articolo 452 (trasformazione del rito) alle modifiche apportate dagli articoli precedenti.

Con l'articolo 13 è introdotta un'assoluta novità il cui obiettivo è di snellire i giudizi di primo grado. Si tratta di una sorta di «patteggiamento della prova» che, pur sacrificando i principi di oralità e di immediatezza, è comunque gestito dalle parti, anche se l'ultima parola spetta al giudice, qualora ritenga necessaria l'audizione delle

fonti dichiarative al cui esame si è rinunciato.

Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 riguardano alcune modificazioni del rito pretorile.

Gli inconvenienti che si sono registrati nel corso dei sette anni della data di entrata in vigore del codice, fanno capo al discutibile termine di quindici giorni, entro cui l'imputato, a cui è stato notificato il decreto di citazione, può richiedere a pena di decadenza il giudizio abbreviato.

La nuova previsione, invece, vuole che, entro quindici giorni dalla notifica dell'atto introduttivo, il pubblico ministero formi il fascicolo per il dibattimento e lo trasmetta, unitamente al decreto di citazione al pretore, il quale, se non ricorre nessuna delle ipotesi di cui all'articolo 469, procede al dibattimento.

Il tal caso l'imputato può formulare la richiesta di giudizio allo stato degli atti o di patteggiamento della pena fino alla dichiarazione di apertura di dibattimento.

Il giudizio cartolare si instaura automaticamente nel senso che non è richiesto il consenso del pubblico ministero ed anche il giudice non ha possibilità di porre veti alla celebrazione del rito speciale.

In definitiva viene a determinarsi la stessa situazione prevista dal codice, nell'ipotesi di trasformazione del giudizio direttissimo ordinario, alla cui disciplina si fa rinvio per quanto attiene la possibilità di integrazione probatoria ai sensi del comma 2 dell'articolo 452.

Gli articoli 24 e 25 tendono ad azzerare, in tempi brevi, il grosso carico delle pendenze che angustiano le preture ed i tribunali di tutta Italia.

Il meccanismo è quello già sperimentato, con successo, per i processi che, alla data di entrata in vigore del nuovo codice, proseguivano con le norme anteriormente vigenti.

La novità sta nel fatto che la richiesta di giudizio allo stato degli atti può essere utilmente avanzata dall'imputato anche se sono state compiute le formalità di apertura del dibattimento ed anche se l'istruttoria è già iniziata.

Ciò vale soltanto per i procedimenti che versano in tale situazione alla data di entrata in vigore della legge. Invece per tutti gli altri, che risultano pendenti, ma che non sono stati portati all'attenzione dell'organo giudicante, il rito alternativo è ammissibile soltanto se la richiesta interviene subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.

Le stesse cadenze interessano anche il rito riguardante l'applicazione della pena su richiesta delle parti.

Gli ultimi articoli (dal 26 al 31) incidono sull'incidente probatorio che è stato liberato da tutte le condizioni di ammissibilità che ne hanno reso difficoltosa la praticabilità. Si fa rinvio a quanto evidenziato al precedente punto 6.

Le innovazioni vogliono assicurare una maggiore presenza dell'organo giurisdizionale nella fase delle indagini preliminari dominata dal pubblico ministero.

Non si vuole ritornare al passato ed esumare la figura del giudice istruttore. Chi lo sostiene dimentica che l'intervento del GIP non è officioso, come disponeva l'abrogato articolo 299 del precedente codice, ma è legato alla richiesta delle parti.

9. La speranza è che il presente disegno di legge venga al più presto sottoposto al vaglio del Parlamento che non mancherà di migliorare quelle previsioni ritenute inidonee al raggiungimento dei propri obiettivi che si riducono a dotare il processo penale di strumenti idonei per la consacrazione di una giustizia snella e giusta.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il titolo IX del libro V del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Udienza cartolare».

**Art. 2.**

1. Dopo l'articolo 417 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 417-bis. - *Incompatibilità - 1.* L'ufficio del giudice per le indagini preliminari è incompatibile con l'ufficio del giudice dell'udienza cartolare».

**Art. 3.**

1. Il comma 4 dell'articolo 419 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno trenta giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria».

**Art. 4.**

1. L'articolo 421 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 421. - *Discussione - 1.* Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta la discussione. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova a carico dell'imputato.

2. Subito dopo l'imputato o il suo difensore, munito di procura speciale, può chie-



dere di essere rinviato a giudizio. Nel qual caso il giudice provvede in conformità, a meno che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129. Se l'imputato non si avvale di tale facoltà, il giudice dà inizio all'udienza.

3. L'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena e dell'imputato che espongono la loro difesa. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.

4. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni, utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416, comma 2, nonchè gli atti e i documenti raccolti dal pubblico ministero successivamente all'invito di cui all'articolo 419, comma 3, e dalle parti private, le quali devono depositarli almeno cinque giorni prima della data di fissazione dell'udienza.

5. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione».

#### Art. 5.

1. L'articolo 422 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 422. - *Indagine suppletiva ai fini della decisione - 1.* Quando non provvede a norma dell'articolo 421, comma 5, il giudice, terminata la discussione, acquisisce, anche ad istanza di parte, ulteriori informazioni, disponendo l'audizione di testimoni, di consulenti tecnici, l'interrogatorio delle persone indicate nell'articolo 210, i confronti, le ricognizioni, gli esperimenti giudiziali, la perizia ed ogni altra prova non disciplinata dalla legge secondo la previsione dell'articolo 189. Nel qual caso, sospende l'udienza e fissa la data della nuova udienza nel termine non superiore a venti giorni. Il mancato rispetto del termine deve essere

motivato. I testimoni, i consulenti tecnici, le persone indicate nell'articolo 210, nonché i periti sono esaminati direttamente dal giudice e successivamente dalla parti nell'ordine previsto dall'articolo 496.

2. La citazione delle persone, di cui il giudice ha disposto l'audizione, è notificata a cura della cancelleria.

3. Dichiarata chiusa l'indagine suppletiva, il pubblico ministero i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni».

#### Art. 6.

1. L'articolo 424 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 424. - *Decisione - 1.* Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina, tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita della metà. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione per ventotto anni.

3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.

4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale, previa menzione della causa della sostituzione».

#### Art. 7.

1. Sono abrogati gli articoli 425, 426, 428, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442 e 443 del codice di procedura penale.

#### Art. 8.

1. Dopo l'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 427-bis. - *Limiti all'appello - 1.* L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro:

a) le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula;

b) le sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive.

2. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

3. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599».

#### Art. 9.

1. L'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 444. - *Applicazione della pena su richiesta* - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino alla metà, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non superi tre anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Il giudice, se non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, qualora ritenga, sulla base degli atti, che la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette e che la pena è congrua, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che è stata richiesta dalle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. In ogni caso il giudice condanna l'imputato a rifondere alla parte civile le spese processuali sostenute, salvo che ritenga equa la compensazione totale o parziale.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinare l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena nella misura di cui al comma 1. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta».

## Art. 10.

1. Il comma 1 dell'articolo 446 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dell'articolo 444, comma 1, fino alla dichiarazione di apertura della discussione, a norma dell'articolo 421, comma 1».

2. Il comma 4 dell'articolo 446 del codice di procedura penale è abrogato.

## Art. 11.

1. Il comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447 o nell'udienza cartolare il giudice, se ne ricorrono le condizioni, pronuncia immediatamente sentenza. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e congrua la pena richiesta dall'imputato».

## Art. 12.

1. Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Se l'imputato, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, chiede che si proceda allo stato degli atti, il giudice dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio in camera di consiglio, osservando le disposizioni previste per l'udienza cartolare, in quanto applicabili. Quando il giudice non ritiene di poter decidere provvede ad assumere gli elementi necessari nelle forme previste dall'articolo 422. Si osservano le norme di cui agli articoli 421, commi 1, 3, 4 e 5, 424 e 427-bis».

## Art. 13.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 495 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Il pubblico ministero e il difensore dell'imputato possono concordare di acquisire al fascicolo per il dibattimento le dichiarazioni delle persone informate sui fatti, rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria da questi delegata.

4-ter. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice può disporre l'assunzione dei mezzi di prova patteggiati dalle parti, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione, ferma restando la previsione dell'articolo 507».

## Art. 14.

1. L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 369. - *Informazione di garanzia.* - 1. Il giorno successivo all'iscrizione dell'indagato nel registro di cui all'articolo 335 il pubblico ministero, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, invia per posta alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con l'enunciazione sommaria del fatto, della data e del luogo, nonché con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, e con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

2. Nei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), si applica la regola di cui al comma 1 solo quando il pubblico ministero deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere».

## Art. 15.

1. Il comma 2 dell'articolo 335 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto

ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. In tal caso la persona sottoposta alle indagini viene informata, a norma dell'articolo 369, comma 1».

Art. 16.

1. Sono abrogati i commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 335 del codice di procedura penale.

Art. 17.

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 555 del codice di procedura penale è abrogata.

2. Al comma 3 del citato articolo 555 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè alla persona offesa almeno dieci giorni prima della data dell'udienza».

Art. 18.

1. L'articolo 556 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 19.

1. L'articolo 557 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 20.

1. L'articolo 558 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 558. - *Trasmissione degli atti al pretore - 1.* Il pubblico ministero entro quindici giorni dalla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio, forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al pretore unitamente al decreto di citazione.

2. Il pretore, se non deve applicare la disposizione prevista dall'articolo 469, proce-

de al dibattimento a norma dell'articolo 567».

Art. 21.

1. Sono abrogati gli articoli 560, 561 e 562 del codice di procedura penale.

Art. 22.

1. Al comma 8 dell'articolo 566 del codice di procedura penale le parole: «richiesta di giudizio abbreviato» sono sostituite dalle seguenti: «richiesta di giudizio cartolare».

Art. 23.

1. Prima del comma 1 dell'articolo 567 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«01. L'imputato può formulare richiesta di giudizio cartolare subito dopo che sia stata accertata la regolare costituzione delle parti ovvero di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso pretore del dibattimento. Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 452».

Art. 24.

1. I processi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano pendenti nella fase di giudizio di primo grado, anche se siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento, possono essere decisi allo stato degli atti, quando vi è richiesta dell'imputato o del suo difensore, munito di procura speciale, almeno nei dieci giorni antecedenti la prima udienza utile.

2. Negli altri casi, la richiesta è preclusa se non proposta subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.

3. Presentata la richiesta, il giudice fissa con ordinanza l'udienza in camera di consiglio.

4. All'udienza l'imputato può chiedere di essere interrogato. Quindi il pubblico ministero ed i difensori della parte civile e dell'imputato illustrano le rispettive conclusioni.

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, provvede a norma dell'articolo 422 del codice di procedura penale.

6. Terminata la discussione, il giudice pronunzia sentenza a norma dell'articolo 424 del codice di procedura penale.

7. Si applica la disposizione di cui all'articolo 427-bis del codice di procedura penale.

8. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio, equivale ad accettazione del rito cartolare.

9. Se la parte civile non ha accettato il rito, non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.

10. La sentenza ha autorità di cosa giudicata nel giudizio civile se la parte civile non ha presentato le sue conclusioni all'udienza.

11. Nei procedimenti di competenza del pretore si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti in quanto applicabili».

#### Art. 25.

1. I processi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano pendenti nella fase del giudizio possono essere decisi ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se sono state compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado.

2. Negli altri casi la richiesta è preclusa se non proposta subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.

3. Se la richiesta non è formulata in udienza, il giudice ne dà avviso all'altra



parte che, nei cinque giorni successivi, esprime o nega il proprio consenso.

4. La richiesta ed il consenso sono espresse nelle forme previste dall'articolo 446, commi 2, 3 e 6, del codice di procedura penale.

5. Il giudice, se non deve disporre a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale e sempre che ne sussistano i presupposti, pronuncia la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del medesimo codice. Si osservano le disposizioni previste dagli articoli 444, comma 2, 445 e 448 del codice di procedura penale. Quando non pronuncia sentenza, il giudice con ordinanza dispone procedersi nelle forme ordinarie.

6. Nei procedimenti di competenza del pretore, il consenso o il dissenso motivato è espresso dal pubblico ministero indicato nell'articolo 550, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale.

7. Quando si procede a carico di più imputati o per più imputazioni, e sussistono i presupposti per definire il processo, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, solo per alcuni degli imputati o per alcune delle imputazioni, il giudice, anche d'ufficio, dispone con ordinanza la separazione dei procedimenti.

#### Art. 26.

1. L'articolo 392 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 392. - *Casi - 1.* Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

a) all'assunzione della testimonianza di persona informata sui fatti;

b) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;

c) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210;

d) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti;

e) ad un esperimento giudiziale o ad una perizia».

#### Art. 27.

1. L'articolo 395 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 395. - *Presentazione e notificazione della richiesta* - 1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti, ed è notificata a cura della cancelleria».

#### Art. 28.

1. L'articolo 396 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 396. - *Deduzioni* - 1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta il pubblico ministero ovvero la persona sottoposta alle indagini, anche se non richiedente, può depositare cose, produrre atti e documenti, nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova.

2. La stessa facoltà è riconosciuta alle altre persone, nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova.

3. Quando la richiesta è avanzata dal pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini può prendere visione delle cose ed estrarre copia dei documenti e delle osservazioni integrative riguardanti gli altri fatti oggetto della difesa».

#### Art. 29.

1. Il comma 3 dell'articolo 397 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Il giudice provvede entro due giorni con ordinanza con la quale, nell'accogliere la richiesta di differimento, fissa l'udienza per l'incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario al compimento dell'atto o degli atti di udienza preliminare

indicati nel comma 2, lettera a). L'ordinanza è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata per estratto alle persone indicato nell'articolo 393, comma 1, lettera b). La richiesta di differimento e l'ordinanza sono depositati in cancelleria».

#### Art. 30.

1. L'articolo 398 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 398. - *Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio - 1.* Entro cinque giorni dall'avvenuta notifica il giudice, a meno che non ritenga inammissibile la richiesta ai sensi dell'articolo 393, comma 3, stabilisce con ordinanza l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni. Nell'ordinanza sono indicate le persone interessate all'assunzione della prova, individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni, provvedendo alla loro citazione, nonchè la data dell'udienza. Se occorre procedere a una perizia, il giudice con la stessa ordinanza nomina il perito.

2. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.

3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata.

4. Se si deve procedere a più incidenti probatori essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta».

2. L'articolo 124 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è abrogato.

## Art. 31.

1. Il comma 4 dell'articolo 401 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. Non è consentita l'attuazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all'ammissibilità di cui all'articolo 393, comma 3».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 401 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«5-bis. Nel momento in cui si assume la prova il pubblico ministero mette a disposizione del difensore della persona sottoposta alle indagini il testo della dichiarazione della persona da esaminare».